



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

*VI Sezione Penale  
Tribunale in composizione monocratica*

38684/12 C.17

Sent. n. 9014/17

N. 6036/14 R.G. 1113

sentenza depositata il 17/11/17

avviso alla Pr.Gen il \_\_\_\_\_

divenuta irrevocabile il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Il Tribunale nella persona del giudice dott. Michele Ciambellini, nell'udienza del 18 settembre 2017 ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento penale nei confronti di :

**RIGHI Federico nato a Casoria il 20.05.1965**

**LIBERO – ASSENTE ex art. 420 bis c.p.p.**

\_\_\_\_\_

**IMPUTATO**

Come da decreto di citazione. V. allegato

Conclusioni delle parti: come da verbale del 18.09.2017

imputato del reato di

cui agli artt. 81 cpv, 595 c. 1 e 3 c.p., “perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offendeva l'onore e la reputazione di Macilenti Manrico, segretario nazionale della struttura UILPA Coordinamento Nazionale Agenzia del Territorio. In particolare dapprima – in data 27 dicembre 2011 – nella qualità di segretario provinciale della predetta struttura, pubblicava sul profilo facebook, la frase: << ecco chi difende MM (da intendersi Manrico Macilenti), anziché i lavoratori: che merdaccia!>>; successivamente, in una lettera di dimissioni dalla U.I.L., inviata ad altri aderenti alla medesima sigla, con la quale li si invitava anche ad aderire, come aveva già fatto lui, alla sigla FLP, scriveva che il Macilenti aveva da sempre tenuto comportamenti contrari agli interessi dei lavoratori da lui rappresentati: << il segretario, sempre avverso al nostro inserimento nei ruoli a tempo indeterminato; lo stesso che oggi si proclama paladino della stabilizzazione ... egli è stato uno dei più accerrimi nemici della stabilizzazione ed ancor oggi è un nemico giurato degli ex LTD ... purtroppo la Segreteria della uilpa territorio, condotta da Macilenti & C. assomiglia più alla scalcinata ed arraffazzonata banda di Alan Ford ... siamo noi l' Agenzia e quattro stolti non possono decidere che quel è meglio per noi è ciò che fa piacere al padrone>>, ecc., contenute che poi pubblicava anche sul sito del sindacato FLP. In luogo imprecisato, tra il dicembre 2011 ed il gennaio 2012”.

### Svolgimento del processo

Con decreto di citazione emesso dal PM in sede, in data 05.06.2013, Righi Federico era rinviato a giudizio innanzi a questo tribunale in composizione monocratica, per rispondere del delitto di diffamazione così come descritto in epigrafe.

All'udienza dell'**8.04.2014** il giudice disponeva, su richiesta della parti, rinvio per trattative in corso.

Il **15.07.2014** il giudice ammetteva la costituzione di parte civile e disponeva il rinvio dell'udienza, non avendo avuto le trattative esito positivo.

All'udienza del **10.02.2015** era disposto rinvio per redistribuzione degli affari fra i magistrati della sezione.

All'udienza del **13.07.2015** era aperto il dibattimento. Il PM chiedeva, quali mezzi di prova, l'esame dei testi di lista, oltre all'acquisizione al fascicolo del dibattimento della denuncia presentata dalla persona offesa, unitamente ai documenti ad essa allegati.

La difesa di parte civile si riservava il controesame dei testi di lista del PM e chiedeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della certificazione della qualità di legale rappresentante della struttura "*UILPA Coordinamento Nazionale Agenzia del Territorio*", dell'email inviata da [REDACTED] alla segretaria dell'*UILPA Coordinamento Nazionale Agenzia del Territorio*, della schermata video comprovante l'invio a diversi soggetti da parte dell'imputato della lettera di dimissioni, della lettera di dimissioni dell'imputato, della schermata video del notiziario del sito *www.flp.it/finanze/* ove venne pubblicata la lettera dell'imputato, dei comunicati stampa della Uilpa Agenzia del territorio comprovanti l'attività svolta dalla persona offesa in favore dei lavoratori a tempo determinato e della schermata del profilo *facebook* dell'imputato ove compaiono le espressioni diffamatorie. Inoltre, chiedeva l'esame dell'imputato.

La difesa dell'imputato chiedeva l'esame dei testi della propria lista, si riservava il controesame dei testi di lista del PM e chiedeva l'esame dell'imputato.

Ammesse le richieste, erano escussi i testi Macilenti Manrico e [REDACTED]

All'udienza del **21.03.2016**, essendo mutata la persona fisica del giudice, era disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e le parti prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti pregressi.

Era esaminato il teste [REDACTED] e, con il consenso delle parti, era acquisito il verbale delle sommarie informazioni rese in fase di indagini.

All'udienza del **20.06.2016** era esaminato l'imputato ed era escusso il teste [REDACTED]

All'udienza del **05.12.2016** era disposto rinvio per momentanea irreperibilità in cancelleria del fascicolo.

All'udienza del **13.03.2017**, essendo nuovamente mutata la persona fisica del giudice, era disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e le parti prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti pregressi. Il giudice, su richiesta della difesa, disponeva il rinvio dell'udienza con sospensione dei termini di prescrizione (77 giorni).

All'udienza del **29.05.2017** era escusso il teste della difesa, [REDACTED]

All'esito era dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e il giudice, su richiesta della difesa, disponeva rinvio per la discussione, con sospensione dei termini di prescrizione (111 giorni).

All'udienza del **18.09.2017** le parti concludevano così come riportato in epigrafe.

Il giudice, quindi, compiuta la deliberazione in camera di consiglio, pubblicava la presente sentenza mediante lettura del dispositivo riservandosi il deposito dei motivi in giorni sessanta.

### **Motivi della decisione**

Alla luce delle risultanze dell'istruzione dibattimentale, deve essere affermata senza alcun dubbio la responsabilità penale dell'imputato in relazione al delitto a lui ascritto.

La statuizione rinviene il suo fondamento nelle dichiarazioni rese dai soggetti esaminati alle udienze del 13.07.2015 e del 29.05.2017, oltre che nel verbale di sommarie informazioni e nelle risultanze della corposa documentazione acquisita.

Macilenti Manrico, persona offesa costituitasi parte civile, dichiarava che, nel periodo intercorrente tra il dicembre 2011 e la fine di gennaio 2012, ricopriva la carica di segretario nazionale della sigla sindacale U.I.L., presso l'Agenzia del territorio, poi accorpata all'Agenzia delle entrate.

Lo stesso riferiva che, all'epoca dei fatti, il sindacato di cui era parte era impegnato ad ottenere la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, detti LTD, della Pubblica Amministrazione di cui sopra.

Affermava che in quel periodo era stato destinatario di alcuni attacchi verbali da parte dell'odierno imputato, Federico Righi, il quale era responsabile della struttura territoriale, regionale e provinciale, dell'U.I.L., relativa alle zone di Napoli e Campania. Tali attacchi personali consistevano, da un lato, nella diffusione di un messaggio, scritto dall'imputato sulla sua piattaforma personale di Facebook, ove attribuiva al Macilenti l'aggettivo "merdaccia", taggando altri soggetti, quali lavoratori e sindacalisti, e, dall'altro lato, nell'associare il Macilenti e i suoi collaboratori alla "scalcinata e arraffazzonata banda di Alan Ford", in una lettera di dimissioni dello stesso imputato indirizzata a più soggetti, quali lavoratori e sindacalisti (si veda, per il testo integrale dei brani contestati, il capo di imputazione).

Il teste dichiarava che, all'epoca dei fatti, era impegnato nell'attività di campagna elettorale per il rinnovo delle RSU e che tale vicenda gli aveva causato alcune problematiche in quanto, essendo stato accusato di non adoperarsi alla stabilizzazione degli LTD e, quindi, di una condotta contraria



al suo ruolo di sindacalista, gli veniva chiesto di ritirare la sua candidatura. Molti lavoratori precari, inoltre, gli chiedevano spiegazioni relativamente a tale vicenda.

Il Macilenti affermava che tali affermazioni a lui a rivolte, in base alle quali egli sarebbe stato sfavorevole alla stabilizzazione, facendo gli interessi dell'Amministrazione anziché quelli dei lavoratori iscritti al sindacato, si inserivano in un contesto già teso a causa di alcune indagini che avevano attinto quegli uffici.

A riprova del suo costante e sincero impegno per la stabilizzazione dei precari, il Macilenti produceva anche numerosi comunicati stampa a sua firma, emessi nel periodo temporale oggetto di contestazione, nei quali egli costantemente si dichiarava a favore della causa.

Tali circostanze di fatto erano confermate e maggiormente specificate dal teste ██████████. Quest'ultimo dichiarava di essere, all'epoca dei fatti, membro della segreteria nazionale della U.I.L. diretta da Manrico Macilenti. Il ██████████ riferiva che lo stesso Macilenti, in quanto rappresentante dei lavoratori, era favorevole all'eliminazione della precarietà e che all'interno della U.I.L. non vi erano opinioni divergenti su tale tematica. Inoltre, dichiarava di aver letto il commento pubblicato su Facebook da parte del Righi e di ritenere che lo stesso contenesse un riferimento inequivoco al Macilenti, data l'indicazione del suo nominativo con la sigla "MM". Circostanza, quest'ultima, confermata dal fatto che il Macilenti era solito firmarsi con tale sigla nelle email e nei comunicati.

A riprova della tesi accusatoria si pongono, altresì, le dichiarazioni rese da ██████████ nel verbale di s.i.t. acquisito agli atti, nel quale dichiarava di aver letto il post con contenuto "che merdaccia" pubblicato dal Righi su Facebook, affermando che tale commento estrinsecava certamente accuse di scorretta condotta di rappresentanza sindacale nei confronti del Macilenti.

La veridicità di tali dichiarazioni risulta confermata dai documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento, tra i quali la schermata di Facebook della "bacheca" dell'imputato, ove è riportato il commento con contenuto "ecco chi difende MM, anziché i lavoratori, che merdaccia!". Nello stesso senso, la lettera con la quale il Righi si dimetteva dal sindacato U.I.L. e i numerosi comunicati stampa a firma del Macilenti, ove emergeva chiaramente la sua posizione favorevole alla stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato.

Anche alcune dichiarazioni rese dal teste della difesa, ██████████ confermavano tale ricostruzione dei fatti. Questi affermava che il Macilenti non aveva mai ostacolato la stabilizzazione degli LTD, pur ritenendo che gli stessi dovessero partecipare ad un concorso pubblico bandito dall'Amministrazione in questione. Il ██████████ dichiarava anche che, pur essendo a capo della segreteria nazionale della U.I.L., e quindi sovraordinato sia al Macilenti che al Righi, i comunicati firmati dal Macilenti Manrico non erano stati a lui dettati da alcuno ma costituivano estrinsecazione della sua attività sindacale individuale.

Le dichiarazioni rese nell'istruttoria dibattimentale devono reputarsi attendibili, sia perché derivanti da persone direttamente coinvolte nei fatti, sia perché confermate e corroborate dai documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento.

La fattispecie concreta così come ricostruita e accertata può essere sussunta nel reato di diffamazione di cui all'art. 595, comma 1 e 3, c.p. Ricorre l'elemento costitutivo rappresentato dall'offesa dell'altrui reputazione, considerata quale profilo esteriore dell'onore. Inoltre, sussiste l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 595 c.p., essendo stata l'offesa diffusa con un mezzo di pubblicità quale la bacheca Facebook.

Riguardo quest'ultimo aspetto deve essere necessariamente richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo giudice, secondo cui si ritiene integrata l'aggravante dell'utilizzo del mezzo di pubblicità *"tenuto conto che la pubblicazione della frase indicata nell'imputazione sul profilo del social network facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed anche per le notizie riservate agli 'amici' ad una cerchia ampia di soggetti"* (Cass. Pen. Sez. I, 16 aprile 2014, n. 16712).

Non ricorre la scriminante di cui all'art. 51 c.p., consistente nell'esercizio del diritto di critica sindacale, in quanto, pur trattandosi di un ambito ove è consentito l'uso di un linguaggio più aspro e forte, affinché questa possa operare è necessario che *non si trasmodi in attacchi personali e nella lesione dell'altrui reputazione.*

In tal senso si è esplicitamente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che non opera la scriminante in questione quando *"l'espressione consiste non già in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore"* (Cass. Pen. n. 33753 del 2013).

La solidità dell'impianto probatorio, così come ricostruito, non risulta intaccata dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame. L'imputato riferiva che il commento offensivo in questione non era diretto a Manrico Macilenti, bensì che la sigla "MM" era riferita a Mario Monti, all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale circostanza non può considerarsi veritiera in quanto, sia dalle dichiarazioni rese dai testi sia dai documenti acquisiti agli atti, in particolare la lettera di dimissioni del Righi, si comprende che nel periodo di riferimento l'imputato fosse in aperto contrasto con il Macilenti. E, del resto, nel corso dell'esame, l'imputato si contraddiceva più volte, affermando prima che il suo commento, che sul piano temporale e contenutistico si colloca perfettamente nel dibattito sindacale relativo alla stabilizzazione degli LTD, era diretto a Mario Monti, Presidente del Consiglio, e poi che il Macilenti non aveva mai fatto niente per la stabilizzazione bensì l'aveva continuamente ostacolata. Inoltre, egli riferiva che, anche se dai

comunicati firmati dal Macilenti risultava che lo stesso fosse favorevole al superamento della precarietà degli LTD, in realtà si trattava di atti che rispecchiavano la volontà di [REDACTED] Circostanza smentita dalle dichiarazioni rese dallo stesso [REDACTED] sopra riportate. E, del resto, il riferimento delle suddette accuse al Presidente del Consiglio appare del tutto incongruente, non risultando in alcun modo dagli atti che questi si fosse mai speso (né certo rientrava nelle sue prerogative) per sostenere sindacalmente la causa dei lavoratori precari dell'amministrazione in oggetto. Osservazioni, queste, che inducono a ritenere che il riferimento a Mario Monti costituisca un puerile tentativo dell'imputato di allontanare da sé la responsabilità per l'uso di espressioni inequivocabilmente ingiuriose e diffamatorie, come l'epiteto di "merdaccia".

Quanto alla pena, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 e 133 bis c. p., stimasi equo applicare all'imputato la pena di € 600,00 di multa (pena base, € 900,00 di multa, ridotta di un terzo per effetto delle attenuanti generiche, da riconoscersi per la potenziale ricorrenza della scriminante della critica sindacale, in fatto però certamente travalicata in ragione delle espressioni ingiuriose utilizzate e dell'evidente travisamento dei fatti, come risultante dall'ampia documentazione acquisita).

Ex art. 535 c.p., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'incensuratezza del reo, la condotta collaborativa tenuta in sede processuale e la lieve entità della pena irrogata consentono la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di tale condanna.

Ai sensi degli artt. 538 e segg. c.p.p., va disposta la condanna di Righi Federico al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi compiutamente in separata sede.

Va altresì disposta la condanna dell'imputato al pagamento, in favore della parte civile costituita, della somma di € 1.000,00 a titolo di provvisoria (dovendo ritenersi quanto meno in tale misura raggiunta la prova dell'entità del danno morale, valutata in via equitativa), oltre che delle spese di costituzione nel presente giudizio, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

Letto l'art. 544 c.p.p., si riserva il termine di giorni sessanta per il deposito dei motivi.

#### **P.Q.M.**

Il G.M., letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Righi Federico colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena € 600, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Letti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna Righi Federico al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi compiutamente in separata sede.



Condanna l'imputato al pagamento, in favore della parte civile costituita, della somma di € 1.000,00 a titolo di provvisionale, oltre che delle spese di costituzione nel presente giudizio, che si liquidano nella complessiva misura di € 2.500, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA nella misura e alle condizioni di legge.

Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito dei motivi.

**Napoli, 18 settembre 2017**

**Il Giudice**  
**dott. Michele Ciambellini**

